

**OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE  
(Politiche dell'Unione europea)**

Ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento

(Estensore: COCIANCICH)

Roma, 1° marzo 2017

Osservazioni sull'atto:

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/794 e (UE) 2016/1624 (COM(2016) 731)**

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

considerato che la proposta istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) per i cittadini di Paesi terzi esenti dall'obbligo di possedere un visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne, al fine di stabilire se la loro presenza nel territorio degli Stati membri rappresenta un rischio in termini di migrazione irregolare, sicurezza o salute pubblica. L'istituzione e la gestione dell'unità centrale ETIAS è affidata alla Guardia di frontiera e costiera europea;

considerato, in particolare, che, in base alla proposta:

- i richiedenti presentano la domanda completando il modulo *online* e pagando 5 euro di diritti, in sufficiente anticipo rispetto al viaggio previsto, utilizzando un sistema informatico che sarà elaborato da eu-LISA (Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia) alla stregua del vigente sistema ESTA per l'accesso agli Stati Uniti;

- trasmessa la domanda, il sistema centrale ETIAS confronta automaticamente i dati inseriti, con i dati contenuti nello stesso sistema centrale ETIAS, nel sistema d'informazione Schengen (SIS), nel sistema di ingressi/uscite (EES), nel sistema di informazione visti (VIS), nell'Eurodac, nel sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), nei dati Europol, nella banca dati Interpol sui documenti di viaggio rubati o smarriti (SLTD) e nella banca dati Interpol sui documenti di viaggio associati a segnalazioni (TDAWN);

- qualora dal trattamento automatizzato non risulti alcun riscontro critico, il sistema centrale ETIAS emette automaticamente un'autorizzazione ai viaggi. Diversamente, la domanda è trattata in forma manuale, dall'unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente (lo Stato membro di primo ingresso dichiarato dal richiedente);

- nell'ambito della valutazione manuale, lo Stato competente rifiuta l'autorizzazione se, dal primo riscontro automatizzato, il documento di viaggio risulta

---

Al Presidente  
della 1<sup>a</sup> Commissione permanente  
S E D E

smarrito, rubato o invalidato, o se il richiedente è oggetto di una segnalazione ai fini del rifiuto d'ingresso;

- negli altri casi di riscontro critico automatizzato, lo Stato competente può chiedere documentazione aggiuntiva al richiedente, da fornire entro sette giorni lavorativi, e procede alla consultazione degli altri Stati membri e di Europol, nei casi di rispettiva competenza, i quali devono rispondere entro 24 ore. Lo Stato competente valuta il rischio in termini di migrazione irregolare, sicurezza o salute pubblica e decide se rilasciare o rifiutare l'autorizzazione ai viaggi, entro 72 ore dalla presentazione della domanda iniziale o dei documenti aggiuntivi richiesti. Contro il rifiuto, il richiedente ha diritto di presentare ricorso;

- l'autorizzazione ai viaggi è valida per cinque anni o fino al termine di validità del documento di viaggio registrato durante la domanda, se precedente, ed è valida nel territorio degli Stati membri, anche se non conferisce automaticamente diritto d'ingresso;

- ciascun fascicolo di domanda è conservato nel sistema centrale ETIAS per il periodo di validità dell'autorizzazione ai viaggi, nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali, ed è poi automaticamente cancellato;

- è stanziato un importo aggiuntivo di 96,5 milioni di euro per il Fondo per la sicurezza interna (ISF), da destinare agli Stati membri interamente al fine di garantirne l'attuazione rapida ed efficace del sistema ETIAS;

- sono conferiti poteri di delega alla Commissione europea, tra cui anche il potere di stabilire ulteriori tipologie di controllo incrociato automatico della domanda per il riscontro di eventuali elementi critici in termini di migrazione irregolare, sicurezza o salute pubblica, di cui al paragrafo 2 dell'articolo 28;

- al fine di prevenire, accertare e indagare reati di terrorismo o altri reati gravi, gli Stati membri designano le autorità di contrasto che sono autorizzate a presentare richiesta motivata di accesso alla consultazione dei dati del sistema centrale ETIAS;

valutata la relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012,

formula per quanto di competenza osservazioni non ostative, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare le misure riguardanti i controlli alle frontiere esterne e l'istituzione progressiva di un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne, nonché negli articoli 87, paragrafo 2, lettera a), e 88, paragrafo 2, lettera a), relativi alla raccolta e la gestione delle informazioni da parte di Europol e delle autorità di polizia degli Stati membri;

il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto l'obiettivo di istituire un sistema di controllo, all'ingresso nelle frontiere Schengen, delle persone esenti da visto, non può essere raggiunto dagli Stati membri singolarmente, in quanto il sistema deve necessariamente essere il medesimo sull'intero territorio europeo del sistema Schengen;

il principio di proporzionalità è rispettato in quanto la proposta non va oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del predetto obiettivo. Anche l'accesso a fini di contrasto al terrorismo e a altri reati gravi può avvenire solo a

determinate condizioni e comunque nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali;

nel merito si valuta positivamente la proposta, che consentirà di coprire un ambito attualmente non sottoposto a verifiche personalizzate, al fine di ridurre l'immigrazione irregolare e i rischi per la sicurezza;

la proposta potrebbe, tuttavia, valorizzare maggiormente il ruolo dei vettori, sia nella fase di preparazione al viaggio, mediante obblighi di informazione sulla necessità di sottoporre domanda di autorizzazione ETIAS, sia nella fase di riscontro, qualora al momento del viaggio, il passeggero non sia munito dell'autorizzazione ETIAS;

valuti, inoltre, la Commissione di merito l'opportunità di ridurre i cinque anni di validità dell'autorizzazione, considerato anche che la validità del ESTA degli Stati Uniti ha una validità di due anni;

infine, la Commissione europea dovrebbe essere incaricata di valutare se il numero delle domande ai autorizzazione vada a concentrarsi in modo sproporzionato su alcuni Stati membri di primo ingresso, e in tal caso di prevedere forme di distribuzione di tale onere sugli altri Stati membri.

Roberto Cociancich